

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 126 DI DATA 31/12/2020

OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta del servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg, per l'anno 2021, alla Cooperativa Antropos S.c.s. (TN) P. IVA 01915930224. CIG. Z79300F7D5.

L'anno **DUEMILAVENTI**

Addì **TRENTUNO (31)**

del mese di **DICEMBRE**

alle ore

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

IL DIRETTORE

Dott.Ssa Martielli Delia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

mediante trattativa diretta del servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg, per l'anno 2021, alla Cooperativa Antropos S.c.s. (TN) P. IVA 01915930224. CIG. Z79300F7D5.

IL DIRETTORE

- Considerato che lo Statuto dell'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 46 del 16/03/2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore Generale l'attivazione di tutte le procedure conseguenti alle delibere del Consiglio inerenti appalti di lavori, servizi e forniture non rientranti nell'ordinaria amministrazione in quanto non compresi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio e affida altresì al Direttore Generale la definizione e l'assegnazione degli appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione in quanto inclusi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio;
- Constatato che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale dell'Azienda;
- Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. e ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/12/2019 con la quale viene approvata per il biennio 2020-2021 la "Convenzione per il servizio mensa e per il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio a favore degli utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare della Comunità Rotaliana-Koenigsberg";
- Vista la determina del direttore n. 151 del 30/12/2013 con cui - a seguito di un confronto concorrenziale esperito congiuntamente con le APSP Cristani de Luca di Mezzocorona e San Giovanni di Mezzolombardo - si affidava mediante trattativa diretta il servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg, per l'anno 2014 alla Cooperativa Antropos s.c.s. (Mezzocorona - TN) P. IVA 01915940223, alla tariffa unitaria a pasto trasportato pari a € 3,02 di cui € 0,05 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) IVA 4% esclusa;
- Constatato che l'importo totale del servizio e della fornitura in oggetto non supera la soglia di € 47.000,00 IVA esclusa e pertanto è possibile procedere alla scelta del contraente mediante trattativa diretta in ottemperanza all'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e s.m., il quale prevede che "...qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 47.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.";
- Verificato che nella piattaforma del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento non sono presenti bandi o categoria merceologiche attinenti il servizio oggetto del presente atto;
- Verificato che nella piattaforma del Mercato Elettronico gestito da Consip S.p.a. non sono presenti aree merceologiche attinenti il servizio oggetto del presente atto;
- Rilevato che la Cooperativa Antropos S.c.s. ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio alle stesse condizioni e alla stessa tariffa per pasto trasportato pari ad € 3,02 di cui € 0,05 per oneri di sicurezza IVA 5% esclusa;
- Vista la professionalità manifestata dalla cooperativa nel corso degli anni di contratto;

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis Determinazione del Direttore NR 126 del 31/12/2020 OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta del servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg, per l'anno 2021, alla Cooperativa Antropos S.c.s. (TN) P. IVA 01915930224. CIG. Z79300F7D5.

- Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto a formarne parte integrale e, con cui la APSP Giovanni Endrizzi e la Cooperativa Antropos regolavano i reciproci rapporti nella esecuzione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio per l'anno 2021;
- Considerato che il costo complessivo derivante dall'affido in oggetto al presente atto è stimato in € 18.315,70 IVA 5% inclusa, calcolato su una stima di n. 5.766 previsti per il 2021, e tale spesa trova corrispondenza nel Budget 2021 nel conto "Trasporto Pasti";
- Vista la L. 08/11.1991 n. 381 di disciplina delle cooperative sociali;
- Visto il D. Lgs. 18/04.2016, n. 50;
- Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov. 22/05.1991, n. 10-40 Leg. e s.m.;
- Vista la L.P. 09/03.2016, n.2;
- Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e i Regolamenti Regionali attuativi;
- Visto il del Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 13/07/2017;
- Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020.

Tutto ciò premesso,

d e t e r m i n a

1. Di affidare mediante trattativa diretta il servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg, per l'anno 2021, alla **Cooperativa Antropos S.c.s. (TN)** P. IVA 01915940223, alla tariffa per pasto trasportato pari a € 3,02 di cui € 0,05 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) IVA 5% esclusa;
2. Di approvare lo schema di contratto, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, con cui la APSP Giovanni Endrizzi e la Cooperativa Antropos regolavano i reciproci rapporti nella esecuzione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio per l'anno 2021;
3. Di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento, che si presume pari € **18.315,70** IVA 5% inclusa, calcolato su una stima di n. 5.766 previsti per il 2021, e tale spesa trova corrispondenza nel Budget 2021 nel conto "Trasporto Pasti";
4. Di pubblicare all'albo telematico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della L. 69/2009;
5. Di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

- dott.ssa Delia Martielli -

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis Determinazione del Direttore NR 126 del 31/12/2020 OGGETTO: Affido mediante trattativa diretta del servizio di trasporto e consegna di pasti a domicilio a favore di utenti della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg, per l'anno 2021, alla Cooperativa Antropos S.c.s. (TN) P. IVA 01915930224. CIG. Z79300F7D5.

Allegato:

“Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna dei pasti forniti dalla A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” al domicilio degli utenti del servizio socio assistenziale della Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg per l'anno 2021”.

CONTRATTO N. _____ Prot. n. _____ del _____

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
CONSEGNA DEI PASTI AL DOMICILIO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE FORNITI DALLA A.P.S.P. “GIOVANNI ENDRIZZI
PER L’ANNO 2021

L’anno 2020, addì trentuno (31) del mese di dicembre nella sede del **A.P.S.P. Giovanni Endrizzi**, tra le parti:

- **A.P.S.P. Giovanni Endrizzi**, con sede legale in Lavis, via Orti n. 50, codice fiscale e partita IVA n. 00322440223, che agisce nella persona della dott.sa Delia Martielli, nata ad _____ il _____ e residente a Trento in _____, codice fiscale _____, in qualità di Direttore;

e

- **Antropos s.c.s.**, iscritta al registro dei soggetti idonei al convenzionamento ai sensi dell’art. 39 della L.P. 14/91, con sede legale in Mezzocorona, via Rotaliana n. 69 codice fiscale e partita IVA 01915930224, che agisce nella persona del Sig. Germano Preghenella nato a _____ il _____, in qualità di Presidente e Legale rappresentante;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto

La cooperativa Antropos s.c.s., di seguito denominata “appaltatore”, dichiara di obbligarsi ad eseguire per conto della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, di seguito denominata “Amministrazione appaltante”, le prestazioni del servizio di trasporto e consegna dei pasti al domicilio a favore degli utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg residenti, domiciliati o dimoranti nei comuni di Lavis e Zambana con le modalità previste e alle condizioni stabilite nella presente convenzione e nella convenzione sottoscritta dall’Amministrazione Appaltante con la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg ove vincolanti per il servizio di trasporto pasti.

Art. 2 -Numero di utenti

L’appaltatore si impegna ad espletare il servizio qualunque sia il numero degli utenti, così come la loro dislocazione geografica, pur sempre nell’ambito territoriale della Comunità della Valle Rotaliana – Königsberg. Possono verificarsi esclusioni dal servizio di interi ambiti comunali così come aumenti o diminuzioni del numero di utenti ai quali consegnare il pasto, senza che questo possa comportare dei diritti all’appaltatore o la pretesa di variazioni del prezzo a consegna.

Viene garantito di norma un numero minimo di 15 pasti giornalieri consegnati, fatta salva la possibilità di utilizzare un solo mezzo di trasporto in condivisione con le altre A.P.S.P. site nel territorio della Comunità Rotaliana Königsberg. In questo caso il numero minimo di 15 è calcolato quale somma dei pasti trasportati con il mezzo e prodotti dalle A.P.S.P.

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

L'organizzazione e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni, cessazioni, percorsi, etc.) dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione appaltante. L'Amministrazione segnalerà l'esatto numero dei pasti, nonché i dati anagrafici, indirizzi e recapiti degli utenti a cui attivare la consegna entro il momento del ritiro del pasto presso il centro di confezionamento.

L'appaltatore, in particolare, si impegna, tramite il proprio personale, a svolgere il servizio secondo le modalità di seguito descritte.

- a) Attuazione delle direttive impartite dalla Amministrazione appaltante al fine di garantire la più efficiente erogazione del servizio.
- b) Ritiro dei pasti presso il centro di cottura e di confezionamento individuato dalla Amministrazione appaltante ed ubicati nel territorio di consegna pasti, previa sottoscrizione del modulo indicante il numero di contenitori ritirati.
- c) Utilizzo per il trasporto dei pasti degli appositi contenitori termici forniti dall'Amministrazione appaltante. L'appaltatore potrà eventualmente consegnare anche alimenti o bevande non predisposti nei contenitori termici, purché appositamente confezionati.
- d) Trasporto e consegna dei pasti direttamente al domicilio degli utenti del servizio socio – assistenziale. Il ritiro dei pasti confezionati dovrà avvenire, di norma, dalle 10.30. La consegna dei pasti dovrà avvenire, di norma, nella fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 12.30 dei giorni dal lunedì al sabato escluso la domenica e i giorni festivi infrasettimanali e comunque nell'arco di un'ora dalla preparazione. Sarà comunque, possibile variare l'orario di consegna in relazione a particolari esigenze e previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante. La consegna dovrà avvenire nelle mani dell'utente o di persona dallo stesso individuata e di cui sarà previamente comunicato il nominativo. Qualora si manifesti la necessità, l'Appaltatore dovrà assistere ed aiutare gli utenti nell'apertura del contenitore e nello scodellamento del relativo contenuto. Nel caso di 3 o più giorni festivi consecutivi (di qualsiasi genere), il servizio dovrà essere svolto anche in uno (o più di uno) di questi giorni festivi, secondo le indicazioni che la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg darà all'Amministrazione Appaltante.
- e) L'appaltatore sarà, inoltre, tenuto a segnalare all'Amministrazione Appaltante eventuali situazioni di difficoltà degli utenti, riscontrate in occasione della consegna dei pasti, che possano richiedere l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari, nonché a comunicare ogni altra necessità collegata alla regolare ed efficiente distribuzione dei pasti.
- f) Presentazione mensile all'Amministrazione appaltante delle distinte comprovanti la consegna dei singoli pasti agli utenti e l'orario di consegna, nonché dei fogli firma sottoscritti dagli utenti del servizio mensa. Una volta eseguito il controllo di tali distinte e

fogli firma, l'Amministrazione appaltante autorizzerà l'emissione della relativa fattura che sarà accompagnata dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono stati consegnati i pasti.

g) Collaborazione con l'Amministrazione appaltante nel raccogliere le variazioni settimanali e giornalieri dei pasti, provvedendo ad informare in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazione del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale dell'appaltatore medesimo.

h) Ritiro presso gli utenti dei contenitori vuoti, consegnati il giorno precedente, e consegna degli stessi, previa verifica della completezza di tutti gli accessori, presso i punti di cottura e di confezionamento dei pasti, con contestuale sottoscrizione del modulo di riconsegna del numero di contenitori alla cucina. L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante eventuali mancate restituzioni o restituzioni parziali e tutte le anomalie riscontrate. Il riscontro di mancata tempestiva segnalazione comporta l'applicazione della sanzione che la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg eventualmente imputerà all'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore:

- assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene, sanità pubblica, Codice della Strada, ecc.
- risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone.
- è ritenuto responsabile senza riserve o eccezioni di qualsiasi danno causato dal proprio personale, sollevando con ciò l'Amministrazione Appaltante da ogni ed eventuale responsabilità.
-

Art. 4 - Mezzi di trasporto

Il trasporto e la consegna dei pasti a domicilio devono essere effettuati con mezzi dell'Appaltatore, in proprietà, a noleggio o leasing. I mezzi dovranno essere idonei per il carico dei contenitori dei pasti e delle bevande appositamente confezionati e dovranno essere in regola con le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. I mezzi e le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro e dovranno essere sottoposti periodicamente alle necessarie manutenzioni, nonché essere dotati delle necessarie autorizzazioni sanitarie e di circolazione stradale. I vani carico dei veicoli non devono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti.

Il servizio di trasporto deve essere effettuato con automezzi adeguati per il carico dei contenitori dei pasti ed in regola con le norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti e possedere quindi le autorizzazioni richieste dalla legge 283/1962 e ss.mm.ii. (Leggi quadro sull'igiene di produzione e commercializzazione degli alimenti e bevande) e dal decreto attuativo nr. 327/80 e s.m., nonché dal D.Lgs 155/1997 e ss.mm.ii. (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) che stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari che prevedono la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la

fornitura, compresa la somministrazione e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme.

Gli automezzi devono inoltre essere in regola con le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento d’esecuzione in tema di trasporto di cose in conto terzi nonché della legge n. 298 del 6 giugno 1974 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Personale e adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/08

Per quanto concerne il personale impiegato per l’espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto a garantire:

- a) Personale in numero sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento del servizio affidato;
- b) L’assunzione alle proprie dipendenze ed a proprie spese del personale impiegato per lo svolgimento del servizio.
- c) L’osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia di Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.L 81/2008).
- d) Il possesso da parte del personale impiegato delle adeguate conoscenze, acquisite attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento, in materia igienico- sanitaria con particolare riguardo alle procedure previste dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti.
- e) Il possesso da parte del personale della preparazione e dell’idoneità prevista dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e dalle norme in vigore,.
- f) Il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro, ed una particolare predisposizione nel rapporto con gli anziani.
- g) L’esonero dell’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell’appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l’assunzione, la tutela, la protezione, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.

Gli operatori addetti al servizio di trasporto e consegna del pasto devono portare un idoneo cartellino di riconoscimento indicante le loro generalità, completo di tutte le indicazioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dalla Legge n. 136/2010 s.m.

L’Amministrazione può chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso la Ditta provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a sostituire detto personale con un’analogo figura in possesso dei requisiti professionali e sanitari, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l’Amministrazione.

L’Amministrazione si avvale della possibilità di richiedere in qualsiasi momento il curriculum vitae del personale impiegato al fine di verificarne i requisiti professionali.

Art. 6 - Corrispettivo

Il prezzo è stabilito per una consegna convenzionale **minima di 15 pasti**, fatto salvo quanto specificato all'art. 2 del presente contratto, e un massimo di 30 pasti a giro unico, con la possibilità di estendere i pasti fino a 45 con un secondo carico in orario differito da concordare, anche secondo le indicazioni della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg. L'Amministrazione Appaltante può comunque chiedere di effettuare due giri di trasporto anche con un numero di utenti tra le 15 e 30 unità se questo è necessario per migliorare il servizio erogato. Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore mette a disposizione un mezzo, eventualmente integrabile con un secondo mezzo qualora i pasti superino le 45 unità.

Il **prezzo per ogni pasto trasportato** è pari ad **€ 3,02** così determinato:

- a) per il servizio: € 2,97;
- b) per oneri di sicurezza: € 0,05.

L'importo di contratto deriva dall'applicazione del prezzo unitario moltiplicato per le quantità effettivamente consegnate, (con l'applicazione della consegna minima convenzionale di 15 pasti); il corrispettivo mensile spettante all'appaltatore sarà calcolato sulla base della quantificazione dei servizi effettivamente prestati, che potrà subire delle variazioni in più o in meno rispetto alla stima, nei limiti ed alle condizioni di cui sopra specificato.

L'appaltatore è pienamente edotto della possibilità di aumento/riduzione del territorio di riferimento e degli utenti serviti, e conseguentemente, delle prestazioni oggetto della presente convenzione sulla base delle richieste della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg, senza che per questo possa avanzare alcuna pretesa. Nel caso di sospensione del servizio, per scelta della Comunità di Valle o della Amministrazione Appaltante, il servizio non sarà fatturato e l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta o diritto (di ricompensa, danno, ecc) nei confronti della Amministrazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà mantenere il prezzo offerto indipendentemente dal numero di pasti consegnati, dal numero di giri effettuati, dal numero di mezzi utilizzati e dal numero di personale impiegato.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 gg dalla verifica della corretta esecuzione, mediante bonifico bancario.

Gli oneri della sicurezza relativi al presente contratto ammontano ad € 0,05 oltre ad Iva di legge e sono conteggiati nel prezzo di ciascun pasto consegnato come sopra indicato.

Art. 7 - Durata

La convenzione ha durata di un anno con decorrenza **dal 1 gennaio 2021 sino a tutto il 31 dicembre 2021**.

La convenzione può cessare anticipatamente, senza penali o costi per l'Amministrazione Appaltante, in caso di revoca o sospensione del servizio da parte della Comunità di Valle Rotaliana Königsberg o in caso di reiterati inadempimenti contrattuali o prolungata insoddisfacente esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, nonché in caso di:

- deficienze o irregolarità nella conduzione dell'attività contrattuale che pregiudichino il raggiungimento delle finalità stabilite;
- inadempienze di natura organizzativa e/o igienico-sanitaria e/o comportamentale del personale addetto al servizio che possano condizionare e/o deteriorare lo svolgimento dell'attività contrattuale e/o l'immagine dell'Amministrazione Appaltante.

Art. 8 - Copertura assicurativa

L'appaltatore per la durata della convenzione stipulerà polizza di assicurazione R.C.T. con un massimale di € 2.000.000,00= (duemilioni/00) a copertura della responsabilità civile derivante da danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 9- Obbligo di riservatezza

La Cooperativa garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, al personale, nonché a tutta l'organizzazione dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. e del D. Lgs. 10.08.2018 n. 101.

Sarà conferito all'appaltatore con separato atto l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso.

Art. 11 - Cauzione

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, una **cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.**

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento della ditta, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta.

La costituzione della cauzione definitiva potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 o del D. Lgs. 17.03.1995 n. 175.

La validità della cauzione dovrà perdurare sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, previo accertamento dell'insussistenza di pendenze relativamente allo stesso.

La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente, con cadenza semestrale posticipata, secondo quanto previsto dall'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario si impegna a trasmettere tempestivamente copia della documentazione comprovante il progressivo svincolo della cauzione all'Amministrazione.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sottoindicate modalità:

- sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), e specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione che “la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Amministrazione”;
- espressa enunciazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento, entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Qualora il soggetto fideiussore non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale;
 - inopponibilità all'Amministrazione del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
 - restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
 - Il soggetto fideiussore rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile.
 - indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Amministrazione, dell'Autorità giudiziaria di Trento;
 - nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano le clausole per cui “Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società

assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Amministrazione, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi omissis In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza”, è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: “La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Amministrazione”.

Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Art. 12 - Penali

Qualora vengano accertate a carico dell'Appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero nel caso in cui la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg addebiti una penale all'APSP a fronte di mancanze o disservizi che siano imputabili in tutto o in parte all'Appaltatore, l'Amministrazione potrà applicare penali per un importo massimo di € 200,00 a giornata, e comunque commisurate alla durata e/o alla gravità dell'inadempienza. A titolo esemplificativo

Violazione	Importo €
Mancata effettuazione del servizio per una giornata	200,00
Ritardata consegna dei pasti	50,00
Mancata consegna di un singolo pasto	50,00
Mancata restituzione dei contenitori termici	50,00
Mancata o difforme trasmissione di dati o informazioni nei termini previsti	20,00
Inadempienza a norme igieniche e di decoro in esecuzione del servizio	50,00
Inadempienza accertata in sede di controllo	50,00
Qualsiasi altra violazione di patti contrattuali	20,00

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettere via PEC all'Appaltatore, che dovrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera; trascorso tale tempo l'Amministrazione deciderà in merito applicando, se ritenuto opportuno, le penali previste. La penale verrà detratta direttamente dal corrispettivo mensile, fino ad un massimo del 20% dello stesso.

Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, o comportanti l'applicazione di penali oltre le misure massime previste, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Costituiranno motivo di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, i seguenti casi:

- a) stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessione dell'azienda e cessazione di attività;
- b) frode o grave negligenza;
- c) decorrenza del termine ultimo assegnato dall'Amministrazione all'Appaltatore per l'adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto, fissato in relazione alla natura ed all'entità di tali obbligazioni;
- d) inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità o reiterate in relazione alle ipotesi descritte al precedente art. 11;
- e) nel caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, adottato con delibera del Consiglio n. 8 del 25/06/2015, codice che – pur non venendo materialmente allegato al presente contratto – è consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione.

L'Amministrazione al verificarsi dei casi sopra indicati, si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il contratto per colpa e in danno all'Appaltatore, previa comunicazione a quest'ultimo mediante lettera raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti (art. 3 L. 136/2010)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la ditta affidataria si obbliga a comunicare alla APSP Giovanni Endrizzi, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 15 - Codice di Comportamento

L'appaltatore, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti” della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25/06/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi www.apsplavis.it, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”.

A tal fine l'appaltatore dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L'appaltatore, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto, come specificato all'art. 12 del contratto

Art. 16 - Controversie

Le parti eleggono domicilio presso la rispettiva sede legale.

Per qualsiasi controversia che non trovi soluzione in via amichevole, è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 - Oneri

L'eventuale imposto di bollo relativa alla presente convenzione nonché tutte le relative spese presenti e future sono a carico dell'Appaltatore, mentre l'IVA è a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Art. 18– Informativa Covid

L'Appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

I costi diretti derivanti dall'applicazione delle predette misure sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con le seguenti modalità:

- a) **DPI:** la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi si impegna a fornire direttamente i DPI necessari agli addetti allo svolgimento del servizio e pertanto nulla sarà dovuto alla Antropos;
- b) **SANIFICAZIONE AUTOMEZZI:** la Antropos s.c.s. si impegna a provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto in conformità con la normativa vigente, documentando alla A.P.S.P. le spese effettivamente sostenute. Il costo riconosciuto e soggetto a rimborso sarà quello effettivo, nel limite massimo dell'importo indicato nel prezzario PAT allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 o eventuali successive modificazioni.

L'addetto allo svolgimento del servizio non dovrà accedere ai locali adibiti a RSA nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida rev. 4 per le Residenze Sanitarie Assistenziali approvate dalla Giunta Provinciale il 22/12/2020 e ss.mm.

Articolo 19 – Informativa privacy

(Art. 13 Reg. UE 2016/679)

- **Titolare del trattamento:** APSP Giovanni Endrizzi con sede in Lavis (TN), via Orti n. 50;

- **Finalità del trattamento:** adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

- **Base del trattamento:** esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

- **Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati:** il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" e/o dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

- **Modalità del trattamento:** tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

- **Obbligatorietà del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

- **Comunicazione, diffusione e destinatari:** i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente

istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

-
- **Durata del trattamento e periodo di conservazione:** i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;
-
- **Diritti dell'interessato:** l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;
-
- **Responsabile Protezione Dati (RPD):** la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

L.&O. Lavoro e Occupazione S.C.S.
IL PRESIDENTE
Germano Preghenella

A.P.S.P. Giovanni Endrizzi
IL DIRETTORE
Delia Martielli

Documento firmato digitalmente